



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IANNONE, BERRINO, CALANDRINI, MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO, SPINELLI, ZEDDA, ZULLO, SILVESTRONI e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Modifica all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di quota dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime di spettanza regionale e comunale

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali - in particolare quelle ad uso turistico-ricreativo - necessita di una profonda revisione e di un riordino complessivo, soprattutto in considerazione delle innumerevoli criticità sorte nella fase applicativa, anche a seguito delle modifiche intervenute, e dell'annosa vicenda del rapporto tra quanto disciplinato nell'ordinamento italiano e i principi fissati nei Trattati dell'Unione europea.

Si tratta di un settore estremamente rilevante sotto l'aspetto economico e sociale per un Paese, come il nostro, che ha l'80 per cento dei confini bagnati dal mare; l'Italia, infatti, è circondata da 7.456 chilometri di coste, 155.000 chilometri quadrati di acque marittime, interne e territoriali e 350.000 chilometri quadrati di acque: un patrimonio non solo naturalistico, storico e culturale ma anche economico.

Enormi sono le potenzialità, anche in termini di sviluppo imprenditoriale e infrastrutturale, che da tale condizione strutturale derivano per le regioni e gli enti locali, che tra l'altro auspicano un maggior coinvolgimento nel processo complessivo di riforma, che attualmente sembra concentrato esclusivamente a livello centrale.

Per quanto concerne nello specifico la disciplina della quantificazione e del versa-

mento dei canoni, occorre l'introduzione non solo di una previsione più certa della misura degli stessi e di una classificazione più efficace delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei interessati (anche al fine di evitare contenziosi e definire quelli sorti, nonché garantire comunque un'effettiva redditività delle concessioni stesse), quanto piuttosto di una più equa ripartizione del relativo gettito tra Stato, regioni ed enti locali competenti per territorio.

Contrariamente a quanto avvenuto per il demanio idrico, infatti, il trasferimento della gestione amministrativa in materia di demanio marittimo non è stato adeguatamente accompagnato da un corrispondente gettito dei canoni.

Il presente disegno di legge - intervenendo limitatamente a quest'ultimo aspetto - propone che una congrua percentuale dei canoni concessori, fissata nel 50 per cento dei relativi proventi, sia introitata direttamente dalle regioni territorialmente interessate e che di questa il 25 per cento sia devoluto ai rispettivi comuni, considerato che, di fatto, sono questi ultimi a sostenere tutte le spese per la gestione amministrativa del demanio marittimo, ivi comprese le attività connesse e strumentali all'esercizio delle relative funzioni e le procedure di contenzioso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma *4-bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter*. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per una quota pari al 25 per cento, ai comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, per le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti in materia, nonché per le procedure di contenzioso ».

€ 1,00